

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, DEL TURCO,
BRUNI, D’URSO, FIORILLO, IULIANO e BESSO CORDERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria

ONOREVOLI SENATORI. - Il termine «sistema agro-alimentare» o «sistema agro-industriale» è oggi usato sempre più comunemente, volendo indicare che l'agricoltura si è andata sempre più integrando con quanto le sta a monte (l'industria produttrice dei mezzi di produzione) e, soprattutto, con quanto le sta a valle (l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e la distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari), formando un tutto unico che incide sul nostro prodotto interno lordo per almeno un buon quarto.

Il sistema agro-alimentare può essere considerato come un sistema tecnologico: un'innovazione in una sua componente ha effetti immediati su tutte le altre componenti, stimola immediatamente adattamenti delle imprese lungo tutta la filiera e ha spesso un effetto moltiplicativo. L'innovazione tecnologica dei processi produttivi, nonchè dei prodotti agro-industriali, è certamente un requisito fondamentale per la competitività del sistema. La necessità che i processi produttivi siano sempre più compatibili con la salvaguardia e con la valorizzazione dell'ambiente, nonchè le sempre maggiori attese dei consumatori per alimenti sani e naturali, rappresentano un ulteriore impulso all'innovazione tecnologica del sistema agro-alimentare.

La creazione e l'adozione di innovazione tecnologica nel sistema agro-alimentare sono il risultato dello sforzo delle imprese, delle istituzioni pubbliche di ricerca e delle organizzazioni di informazione, formazione e trasferimento.

La situazione della ricerca agricola ed alimentare in Italia è stata felicemente definita come una «generosa confusione» in cui la copertura dell'intero ventaglio delle esigenze è demandata più che altro alla buona volontà dei singoli ricercatori. L'impegno pubblico è difatti frammentato in numerose

istituzioni, facenti capo a diversi ministeri, quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente, il Ministero degli affari esteri, oltre che alle regioni e ad altri enti locali.

Per il riordino della ricerca nel settore agro-alimentare, la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, delegava il Governo a riaccorpate i 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) in un unico Ente, nella cui gestione dovevano essere coinvolte le regioni. Questo per mezzo di uno o più regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. I regolamenti non sono mai stati emanati e probabilmente questo non è un male, in quanto la materia appare troppo complessa e delicata per essere oggetto di un semplice regolamento.

Da uno studio condotto dalla Federazione italiana dottori in agraria e forestali (FI-DAF) sono emersi alcuni punti del riordino degli IRSA che sembrano particolarmente importanti per dare efficienza ed efficacia alla ricerca. Tali punti possono così essere riassunti:

- 1) deve essere istituito un Ente unico che coordini e gestisca la ricerca e che promuova l'innovazione nel sistema agro-alimentare, ivi comprese le produzioni vegetali e animali, le foreste, le trasformazioni industriali, l'alimentazione, il mercato e la gestione del territorio, in una visione non solo produttiva, ma anche di salvaguardia dell'ambiente. La logica delle attività deve essere quella della filiera. Quindi non solo ente di ricerca, ma anche e soprattutto ente promotore di innovazione;

2) nel lungo periodo dovranno confluire nel costituendo Istituto le attività dipendenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, eccetera. In qualche caso, l'accorpamento sembra presentare difficoltà normative e potrebbe essere saggio prevedere tempi differenziati: un accorpamento immediato per gli enti omogenei ed un accorpamento differito nel tempo per gli altri. Per le attività di ricerca agricola afferenti ad enti di ricerca come CNR ed ENEA, si potrà valutare caso per caso l'opportunità di accorpamento nel costituendo Istituto, perseguendo l'efficienza del sistema, ma senza dover unificare tutto a tutti i costi;

3) il costituendo Istituto dovrà essere sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti anche, per le rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza dei presidenti delle regioni;

4) il costituendo Istituto dovrà esercitare funzioni di supporto normativo per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per le regioni e per altri ministeri, con i quali potrà stipulare convenzioni di collaborazione;

5) il costituendo Istituto dovrà offrire ai competenti ministeri un adeguato supporto tecnico-scientifico per la partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie di ricerca nel settore agro-industriale;

6) la struttura organizzativa e la pianta organica del nuovo Istituto dovranno essere flessibili ed adattabili alla dinamica della domanda di ricerca e quindi deliberate dal consiglio di amministrazione e non stabilite per legge;

7) avanzamenti di carriera e compensi economici del personale scientifico del costituendo Istituto dovranno essere collegati al raggiungimento di specifici obiettivi di ricerca, prevedendo anche la partecipazione agli utili sulle convenzioni in conto terzi,

come previsto per il personale universitario, e la partecipazione degli inventori alle *royalties* percepite per brevetti o altre opere di ingegno;

8) il comitato scientifico dovrà essere il vettore della domanda di ricerca del sistema agro-industriale; per tale motivo dovrà essere composto dai rappresentanti degli operatori economici e del mondo accademico e dovrà avere un potere non solo consultivo sulla stesura del piano triennale delle attività, proposto dal consiglio di amministrazione;

9) le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione del nuovo Istituto dovranno essere sottoposte a periodiche valutazioni da parte del comitato scientifico;

10) le regole amministrative dovranno assicurare la necessaria snellezza delle procedure e permettere l'assunzione di commesse di gestione e di coordinamento di progetti anche complessi, con particolare riguardo ai programmi comunitari;

11) il nuovo Istituto dovrà avere facoltà di promuovere la costituzione e di partecipare con quote di minoranza a consorzi, società, associazioni di imprese, *joint ventures* e ad altre forme associative con imprese private, organizzazioni di produttori, enti locali, eccetera, per interventi dimostrativi, prototipali o di promozione dell'innovazione tecnologica;

12) il nuovo Istituto dovrà essere sollevato dai compiti di gestione dell'ingente patrimonio immobiliare dei 23 IRSA, salvo le aziende agrarie e gli edifici funzionali alle attività di ricerca, e dovrà procedere ad una riorganizzazione della sua presenza territoriale.

Il presente disegno di legge è ispirato a tali principi. Esso intende disegnare un quadro generale di riferimento, esimendosi dall'entrare eccessivamente nel dettaglio della materia, al fine di lasciare la necessaria flessibilità al nuovo istituto, che dovrà rispondere alle esigenze in rapida evoluzione del sistema agro-industriale italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È costituito l'Ente nazionale per la ricerca e l'innovazione tecnologica dell'agro-industria (ENRITA).

2. Sono soppressi i seguenti istituti ed organismi: Istituto sperimentale agronomico, Istituto sperimentale lattiero-caseario, Istituto sperimentale per il tabacco, Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Istituto sperimentale per la floricoltura, Istituto sperimentale per la frutticoltura, Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, Istituto sperimentale per la patologia vegetale, Istituto sperimentale per la selvicoltura, Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, Istituto sperimentale per la viticoltura, Istituto sperimentale per la zoologia agraria, Istituto sperimentale per la zootecnia, Istituto sperimentale per le colture foraggere, Istituto sperimentale per le colture industriali, Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, Istituto sperimentale per l'enologia, Istituto sperimentale per l'olivicoltura, Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, Istituto sperimentale per l'orticoltura, Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Istituto nazionale della nutrizione, Istituto nazionale per la fauna selvatica, Istituto nazionale per l'apicoltura, Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani per la fecondazione artificiale, Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, Gabinetto di analisi enologiche di Genova.

3. L'ENRITA succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finan-

ziari, facenti capo agli enti ed organismi di cui al comma 2.

4. L'ENRITA ha personalità giuridica di diritto pubblici ed ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Gli atti inerenti alla vigilanza sono adottati sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e sviluppo, il Ministero dell'ambiente, per quanto attiene alle attività in campo ambientale, e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto attiene alle materie agricole di pertinenza delle regioni.

Art. 2.

1. L'ENRITA è sede primaria della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica nel sistema agro-industriale.

2. L'ENRITA ha competenze nei settori della produzione agricola, della zootecnia, delle foreste, della alimentazione, della industria di trasformazione e del mercato dei prodotti agricoli, della gestione del territorio, in un quadro di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e di sanità degli alimenti. A tal fine, nei settori di competenza, l'ENRITA:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti all'innovazione tecnologica nel settore agro-industriale;

b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo di tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici, sociali e ambientali;

c) collabora con le regioni e con le province autonome di Bolzano e di Trento alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e delle sperimentazioni alle amministrazioni pubbliche

e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero degli affari esteri, per i rapporti di collaborazione internazionale, con particolare riferimento ai rapporti con l'Unione europea;

e) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base di direttive impartite dai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;

f) promuove e favorisce la formazione del personale;

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite;

h) fornisce pareri e consulenze, anche in materia normativa, ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'ENRITA:

a) conclude accordi di programma con i ministeri competenti, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di funzionamento;

b) conclude accordi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le imprese degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione dei propri programmi;

d) può promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel territorio nazionale e dei Paesi membri

dell'Unione europea, o dagli Stati extracomunitari, di società o di consorzi che abbiano come fine lo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'Ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

1. L'ENRITA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento, deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio e vincolante del comitato scientifico, e di piani annuali di attuazione del programma stesso. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un comitato interministeriale composto dal Ministro stesso e dai Ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENRITA, al CIPE per l'approvazione.

3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

4. Entro i novanta giorni successivi alla approvazione da parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali lo trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa del medesimo e dei risultati conseguiti nel triennio precedente.

5. L'ENRITA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, ivi inclusi i pro-

venti di brevetti e novità, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e di privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

6. Agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENRITA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

Art. 4.

1. Sono organi dell'ENRITA:

- a*) il presidente;
- b*) il consiglio di amministrazione;
- c*) il collegio dei revisori;
- d*) il direttore generale;
- e*) il comitato scientifico.

Art. 5.

1. Il presidente dell'ENRITA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente dell'ENRITA è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente dell'ENRITA decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presi-

dente dell'ENRITA viene collocato in aspettativa.

Art. 6.

1. Il presidente dell'ENRITA:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Ente;

d) presenta al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, e redige, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENRITA formula gli indirizzi per la gestione dell'Ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

a) delibera i regolamenti dell'Ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e in base ad esse delibera i programmi triennali di attività dell'Ente e le eventuali revisioni annuali, nonchè i piani annuali di attuazione;

c) delibera gli accordi e i relativi progetti operativi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera sull'organizzazione interna dell'Ente, in relazione ai settori di competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, e in coerenza con gli obiettivi programmatici

approvati dal CIPE, nonchè sull'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie alle strutture organizzative dell'Ente, assumendo direttive generali sulle materie predette;

f) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;

g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale, ai responsabili delle strutture organizzative dell'Ente per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni ripartite per categorie, nonchè in materia di organizzazione a livello operativo dell'Ente, nel quadro delle direttive generali di cui alla lettera *e)*; in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione ed aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura; in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni; in materia di stipulazione di convenzioni e contratti che prevedano l'affidamento di commesse esterne per l'esecuzione di studi, ricerche, consulenze, analisi e prove.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto membri aventi comprovata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza nazionale ed internazionale nel sistema agro-alimentare, di cui tre designati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, durano in carica cinque anni e possono essere confermati solo per un secondo quinquennio. Il consiglio di amministrazione elegge nel

proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di dipendente dell'Ente.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione, senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro componenti del consiglio stesso.

7. Le deleghe di cui al comma 1, lettera *g*), sono attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'Ente.

8. Le delibere del consiglio di amministrazione non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificatamente indicati dalla presente legge.

9. Sono sottoposte al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'approvazione le delibere di cui al comma 1, lettera *d*). Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 1, lettera *d*), le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

10. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente, o chi ne fa le veci.

11. Il consiglio di amministrazione delibera sui programmi dell'ENRITA, sugli aggiornamenti dei medesimi programmi e sul-

la relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato scientifico.

12. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Art. 8.

1. Il comitato scientifico è composto da otto membri di elevata qualificazione tecnico-scientifica internazionale, anche di nazionalità diversa da quella italiana, nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle università con modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dalla Federazione italiana dottori in agraria e forestali (FIDAF), dalle Associazioni professionali degli agricoltori, dalla Associazione degli industriali alimentari, dalle Associazioni ambientaliste, delle Associazioni dei consumatori e dall'Accademia nazionale dei Lincei. Il comitato scientifico dura in carica il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione.

2. Il comitato scientifico, oltre alle funzioni di cui all'articolo 7, comma 11, provvede a periodiche valutazioni delle attività di ricerca, dimostrazione e sviluppo dell'ENRITA e delle loro ricadute socio-economiche e redige una relazione annuale, il cui testo viene allegato alla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività.

Art. 9.

1. Il collegio dei revisori:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e

delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il collegio esercita le sue funzioni anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 15.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Art. 11.

1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere confermato per un secondo quinquennio.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispone lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) dirige l'attività dell'Ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo;

f) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte dei direttori delle strutture organizzative dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza.

4. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'Ente sono devoluti al bilancio dell'ENRITA.

Art. 12.

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione, da parte del consiglio d'amministrazione, della struttura organizzativa e dei regolamenti dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, con proprio decreto, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'ENRITA.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il personale dell'ENRITA mantiene il trattamento giuridico ed economico goduto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENRITA è incompatibile qualsiasi impiego pubblico o privato e l'esercizio di qualunque professione e industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'Ente.

4. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati

a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 13.

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro, o, comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENRITA, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'ammontare dei diritti riscossi dall'Ente per lo sfruttamento commerciale dell'invenzione.

Art. 14.

1. Il consiglio di amministrazione provvede alla individuazione e valutazione del patrimonio immobiliare dell'Ente che sia funzionale all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, anche in previsione dei futuri sviluppi degli stessi, e sottopone al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una dettagliata relazione al proposito.

2. L'ENRITA, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del tesoro, ha facoltà di alienare i beni immobili non funzionali alle proprie attività istituzionali.

Art. 15.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa delibera del Consiglio dei ministri, il consi-

glio di amministrazione può essere sciolto, in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di cessazione degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

Art. 16.

1. Il rendiconto dell'ENRITA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

Art. 17.

1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENRITA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 18.

1. I dipendenti dell'ENRITA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENRITA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 19.

1. I dipendenti dell'ENRITA possono essere, con il loro consenso, comandati a pre-

stare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

Art. 20.

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENRITA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di studi, ricerche, prove, analisi, controlli, e certificazione, richiesti da privati e da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato.

2. Ai dipendenti coinvolti in convenzioni in conto terzi spetta una partecipazione agli utili derivanti dalle convenzioni stesse commisurata al lavoro da essi svolto e al grado di responsabilità da essi esercitato nella convenzione medesima.

Art. 21.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'Ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento di contabilità deve altresì tenere conto della necessità di coordinare e gestire progetti anche complessi a livello nazionale ed internazionale. Il regolamento è approvato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del tesoro.

